

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

47.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE BOTTA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del presidente:	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4
Disegno e proposte di legge (Discussione e rinvio):	
Interventi relativi ai piani di ricostruzione (3054);	
PICANO e LA PENNA: Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra (2095);	
SINESIO ed altri: Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra (2122)	
BOTTA GIUSEPPE, <i>Presidente</i>	3, 4, 6
ERMELLI CUPELLI ENRICO	6
GORGONI GAETANO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	4, 6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 20,15.

ORLANDO FABBRI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del presidente.

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione di aver richiesto al Presidente del Consiglio e al ministro dei lavori pubblici, a seguito delle sollecitazioni pervenute, la presentazione della relazione *ex lege* n. 798 del 1984 concernente « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia » e di aver richiesto ancora una volta alla VI Commissione la disponibilità ad iscrivere all'ordine del giorno i provvedimenti relativi all'acquisto della prima casa per i lavoratori dipendenti.

Su tale punto, e più in generale sulle difficoltà ad operare a Commissioni riunite, comunico di aver inviato al Presidente della Camera la seguente lettera:

Signor Presidente,

il 19 giugno 1985 alle Commissioni riunite VI (Finanze e tesoro) e IX (Lavori pubblici) è stato assegnato in sede legislativa il disegno di legge n. 2947: « Provvedimenti per agevolare l'acquisizione da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione ». Nonostante le ripetute richieste della Commissione lavori pubblici, ad oggi non è stato possibile iniziare l'esame, a causa degli impegni della Commissione finanze: si tratta invece di un provvedimento molto atteso che, affrontando lo scottante problema della casa, meriterebbe tempi più accelerati.

Sono stato quindi incaricato dall'Ufficio di Presidenza della Commissione che ho l'onore di presiedere di rappresentarLe il disagio che deriva, su più versanti, dalla necessità di esaminare a Commissioni riunite temi del cui rilievo, in ragione del differente livello di competenza, non è dato riscontrare in esse omogenea consapevolezza. Ma più in generale è vero che - si tratta però di una mia opinione personale - appare opportuna una riflessione sulla prassi delle assegnazioni. Si tratta di una esigenza profondamente avvertita nella Commissione lavori pubblici che ha più volte manifestato la propria difficoltà nell'erogare solo sulla parte delle attività dello Stato imputata a livello centrale al Ministero dei lavori pubblici, in un settore che si è andato progressivamente disarticolando, per vicende che, se hanno riguardato e riguardano l'assetto organizzativo della pubblica amministrazione, non è detto che debbano ripercuotersi automaticamente sull'ordinamento parlamentare.

Per darLe un esempio, si ha l'impressione che la ripartizione di competenza tra la IX e la X Commissione sia operata avendo a mente non il trasporto come « modalità » ed il trasporto come « infrastruttura », ma solo la titolarità dell'iniziativa legislativa, con la conseguenza (non « concettuale », ma molto rilevante sul piano dell'ordinamento) che nelle decisioni relative alla realizzazione di porti ed aeroporti la Commissione lavori pubblici non è mai direttamente coinvolta, nonostante i riflessi strutturali ed urbanistici sul territorio.

Non accenno, poi, ai casi in cui si affacciano nuovi ministeri a competenze plurisettoriali come quelli dell'ambiente e

della protezione civile: quali potranno essere i criteri dell'assegnazione? Quello della prevalenza quantitativa delle disposizioni mi sembra certo insufficiente. È evidente come queste considerazioni non vogliano essere una rivendicazione di competenza a futura memoria: esse mi sembrano soltanto utili a far emergere quale rilievo possano avere per l'ordinamento, ad esempio, una prassi che conduca, come ha condotto, a divaricazioni procedurali nel campo del finanziamento, della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche come conseguenza dell'operare di una pluralità di sedi parlamentari e un'altra, invece, che garantisca una omogeneità di analisi e di valutazioni. Lungi da me proporre ora soluzioni, perché mi è dato presumere che nell'ambito della prossima revisione del regolamento anche i problemi relativi alle competenze materiali delle Commissioni troveranno una loro risposta. Ma ciò non toglie, a mio avviso, che possa essere fin d'ora opportuno studiare e, forse, sperimentare un meccanismo di parere « rinforzato » nei casi in cui si ricorre alle Commissioni riunite, comunque, tentare la via di un aggiornamento dei criteri di analisi delle proposte ai fini dell'assegnazione.

La prego di scusarmi: colgo, comunque, l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti, rinnovandoLe i sensi della profonda stima ».

Comunico inoltre che è stato assegnato in sede consultiva il disegno di legge n. 3459 di conversione del decreto-legge concernente « Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria ». Sulla scorta dell'indicazione dell'ufficio di presidenza, propongo alla Commissione di rivendicare l'assegnazione in sede primaria, vertendo il decreto su una materia in cui è indiscutibile la competenza della IX Commissione. Vero è che il decreto contiene parte di un provvedimento già in corso di esame presso la V Commissione bilancio; rilevo tuttavia come a suo tempo soprassedetti dal formulare ana-

loga proposta in considerazione della globalità del medesimo provvedimento, sulla fondatezza della cui assegnazione, comunque, continuo ad avere dubbi, per la prevalenza in esso di materie di competenza della IX Commissione. La proposta di oggi richiederebbe - per attrazione - che fosse rivendicata la competenza anche per il provvedimento originario. Tuttavia, in considerazione della circostanza che la parte residua riguarda materie di competenza anche della V Commissione, ritengo - per economia dei lavori - di dovermi limitare a proporre la rivendicazione del disegno di legge di conversione del decreto.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi associo alle considerazioni del presidente, ritenendo che le materie disciplinate dal decreto-legge siano di competenza della IX Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Interventi relativi ai piani di ricostruzione (3054); e delle proposte di legge Picano e La Penna: Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra (2095); Sinesio ed altri: Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra (2122).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Interventi relativi ai piani di ricostruzione »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Picano e La Penna: « Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra »; Sinesio, Reggiani, Tiraboschi, Alagna, De Luca, Gunnella e Rubino: « Norme per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni danneggiati dalla guerra ».

Ricordo che nella seduta del 5 febbraio l'Assemblea ha provveduto a trasferire in sede legislativa le proposte di legge Picano e La Penna n. 2095 e Sinesio ed altri n. 2122, per consentirne l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Il disegno di legge n. 3054, assegnato alla nostra Commissione nel 1985, è stato iscritto all'ordine del giorno su sollecitazione del ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale per iscritto informava che il ministro dei lavori pubblici con lettera in data 12 dicembre 1985 aveva indicato come prioritario l'esame e l'approvazione del disegno di legge n. 3054, relativo all'utilizzazione dei fondi di cui alla tabella C allegata alla legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887.

L'ufficio di presidenza ha, pertanto, ritenuto di avviare la discussione del disegno e delle proposte di legge che ho poc'anzi ricordato.

Essendo, per altro, il relatore Fornasari impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, riferirò io stesso sul provvedimento al nostro esame.

Il provvedimento tende a rifinanziare, come recita la relazione che lo accompagna, il complesso delle necessità maturate, e più volte prospettate, nell'attuazione dei piani di ricostruzione e che le mancate assegnazioni di bilancio non hanno consentito di soddisfare.

Come è noto, i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra sono stati disciplinati in un primo tempo dal decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, (modificato ed integrato dai decreti legislativi 10 aprile 1947, n. 261, 17 aprile 1948, n. 740, e 25 giugno 1949, n. 409) ed attualmente sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Essi hanno la precipua finalità di permettere una ricostruzione edilizia dei paesi colpiti dall'ultimo conflitto mondiale in un contesto nazionale che non comprometta lo sviluppo futuro degli abitati e costituiscono uno strumento di fondamentale importanza, con il quale i comuni sinistrati hanno avuto la possibilità

di ricostruire le opere di urbanizzazione primaria a servizio degli abitanti.

Per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni sinistrati il Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'articolo 15 della citata legge n. 1402 del 1951, si è sostituito agli stessi comuni assumendo a suo carico tutte le relative spese.

In seguito, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, sono state delegate alle regioni anche le funzioni relative all'attuazione dei piani di ricostruzione. Per altro, va ricordato che la legge n. 933 del 1977 lasciava alla competenza statale la definizione dei procedimenti amministrativi che avevano comportato impegni di spesa in data anteriore al 1° gennaio 1978, e la legge n. 843 del 1978 anche il completamento dei lotti iniziati. A tal fine la stessa legge n. 843 autorizzava un limite di impegno per complessivi 9 miliardi.

Dal 1978 ad oggi, tuttavia, alcuni interventi necessari sono stati momentaneamente accantonati ed altri, già iniziati, sospesi a causa dello sconvolgimento delle previsioni di spesa per molteplici fattori, individuati particolareggiatamente nella relazione che accompagna il provvedimento, che ritengo voi tutti abbiate attentamente valutato.

Proprio per far fronte a questa esigenza emersa di completare i lavori relativi ai piani di ricostruzione, e tenendo conto che a tale specifico scopo la legge finanziaria per il 1985 (legge 22 dicembre 1984, n. 887) prevede uno specifico accantonamento dei fondi globali, Tabella C, di 360 miliardi, di cui 100 nel 1985, 130 nel 1986 e 130 nel 1987, è stato presentato il disegno di legge in esame.

Esso consta di un unico articolo che stabilisce l'utilizzazione dei fondi stanziati nella Tabella C della finanziaria, prevedendo, inoltre, un ordine di priorità per la programmazione dei fondi che si vanno a stanziare.

Viene, altresì, stabilito che l'intervento statale in favore dei comuni sinistrati dalla guerra, di cui all'articolo 15 della legge n. 1402 del 1951, venga definitivamente a cessare ed i rapporti giuridici in

atto alla data di entrata in vigore della presente legge debbano essere definiti entro il 31 dicembre 1991, provvedendo a programmare i residui ordini di interventi con l'ordine di priorità di cui si è già detto.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor presidente, mi sembra chiaro che in questa seduta non ci troviamo nelle condizioni di eseguire un esame approfondito della problematica contenuta nel disegno di legge n. 3054. Ritengo che il Governo, preliminarmente alla discussione sulle linee generali, possa fornirci alcuni dati e chiarimenti riguardo a problemi che emergono dalla lettura della relazione governativa che accompagna il disegno di legge.

In tale relazione si afferma che 360 miliardi sono destinati a portare a termine le opere previste nei piani di ricostruzione, piani di ricostruzione che sono riferibili ai comuni sinistrati in tempo di guerra. In sostanza, il Governo intende, a 40 e più anni di distanza, eliminare definitivamente le conseguenze del secondo conflitto mondiale, ammesso che tali conseguenze siano talmente evidenti da richiedere un ulteriore provvedimento legislativo. Indubbiamente siamo in presenza di tale volontà; ciò che mi colpisce, però, nell'ambito della somma di 360 miliardi richiamata nella relazione, è il caso del piano di ricostruzione relativo alla città di Macerata. Non intendo sollevare una questione geopolitica, da buon marchigiano, ma desidero evidenziare che, soltanto per i lavori in corso a Macerata, risulta necessario un finanziamento di 167 miliardi e che, all'interno di tale somma, 94 miliardi sono previsti per revisione prezzi e altri 72 miliardi sono destinati a perizie suppletive, resesi necessarie a seguito di eventi franosi.

Credo che per ottenere un quadro sufficientemente chiaro, al fine di deliberare con la massima serenità, occorra disporre di un'individuazione precisa di quali siano i lavori effettivamente in corso.

Penso che il ministro, per mezzo del sottosegretario Gorgoni, possa fornirci i dati necessari affinché la Commissione possa valutare il rapporto esistente tra i lavori in corso e la dimensione della revisione prezzi e delle perizie suppletive.

Vorrei concludere questo mio breve intervento con la richiesta di un ultimo chiarimento in relazione al modo in cui sono stati attivati e gestiti i piani in discussione ed alla esigenza rappresentata nella relazione governativa, di giungere ad una definizione precisa dei rapporti intercorrenti fra Stato e soggetti realizzatori dei piani di ricostruzione stessi. Anche a tale fine, dunque, desidero una risposta — che spero esauriente — del Governo per sapere quale sia la legge o l'atto amministrativo, oppure le procedure in forza delle quali assistiamo alla figura del concessionario unico. Infatti, quando in Commissione varammo la legge n. 363 del giugno 1984, non valutando appieno le conseguenze dell'articolo 9-*decies*, consolidammo una situazione che ormai risulta datata e in conseguenza della quale i lavori che rientrano nell'ambito di un piano di ricostruzione sono gestiti da un solo concessionario. Ciò risulta possibile in forza di quale normativa?

A tali richieste di chiarimento, preliminari, ripeto, alla discussione sulle linee generali, spero il Governo possa fornire risposta.

GAETANO GORGONI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in occasione della prossima seduta.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 20,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
